



PROCURA DELLA REPUBBLICA
COSENZA

Prot.n. 2068/2021 S.D.

Cosenza, 11/10/2021

Certificazione verde in ambito lavorativo. Linee Guida Personale PA della Funzione Pubblica- Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9/10/2021

Il Dirigente Amministrativo ed il Procuratore della Repubblica

VISTO il d.lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro,
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87, recante " Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche",

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti",

VISTO il decreto-legge 11 settembre 2021 n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale",

LETTO l'art. 13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale- DGC",

LETTA e qui richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7480 del 17 settembre u.s.,

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n. 226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l'art. 1 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico) ha introdotto al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, dopo l'art.9- *quinquies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), prevedendosi che:

"1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ..., al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165,...., ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo....

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione..."

LETTE inoltre le Linee Guida Personale PA della Funzione Pubblica- Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9/10/2021,

Ritenuta la necessità di individuare le misure organizzative per dare attuazione alle disposizioni sopra riportate al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2, fermo restante le misure informative e preventive già adottate al riguardo,

Dispongono

- Il personale magistratura ed amministrativo nonché tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni presso questo ufficio sono invitati a munirsi entro la data del 15 ottobre p.v. della certificazione verde COVID-19 anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento.
- Il personale di magistratura ed amministrativo dovrà nei giorni di presenza in ufficio essere munito di green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi;
- non sono consentite deroghe agli obblighi di esibizione, da parte del personale amministrativo e di magistratura, della certificazione verde;
- sono esclusi dall'obbligo gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.
- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo, individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell'impossibilità di esibire la certificazione;

Dispongono, altresì

Le seguenti modalità organizzative per regolamentare l'accesso al luogo di lavoro e la organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v. e nelle premesse di cui sopra

Modalità di accesso a luogo di lavoro

- 1) (art. 1, comma 1) al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...., ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
- 2) (art.1 comma 6)il personale amministrativo e coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione, è considerato assente ingiustificato fino alla

data di presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati;

- 3) (art 1. comma 7 ed 8) l'accesso da parte del personale amministrativo e coloro che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso o di esibizione su richiesta della certificazione in argomento da luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa, stabilita in euro da 600 a 1.500, irrogata dal Prefetto fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza,

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Le verifiche verranno effettuate, in conformità a quanto disposto nell'art. 1 comma 5 del decreto in argomento (che rinvia alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 10, decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e specificate nell'art 13 del DPCM 17 giugno 2021, attuativo del sopra indicato decreto-legge), ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Funzione Pubblica –Salute Pubblica del 9 ottobre 2021,

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

La verifica delle certificazioni verrà, pertanto, realizzata, allo stato e fino all'avvio del controllo tramite il sistema Noipa (od altri sistemi telematici indicati nelle linee guida sopraspecificate), mediante l'utilizzo dell'App "Verifica COVID-19" installata su un dispositivo mobile.

Detta applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Nello specifico, quindi, ritenuto opportuno effettuare le verifiche su un congruo campione di personale:

- le certificazioni dovranno essere esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al soggetto incaricato dell'accertamento nei giorni che verranno specificati redigendo calendario articolato in modo da garantire la verifica su un campione particolarmente rappresentativo di personale e con tempistiche appropriate,
- la certificazione potrà essere esibita sia in formato cartaceo, sia in digitale ed è rappresentata dal QRcode,
- tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato), comunicando la VALIDITA' o la NON VALIDITA' del certificato.

Soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione

Ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi da parte del personale amministrativo e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questo ufficio, vengono incaricati :

1. per le verifiche concernenti il personale amministrativo ed il personale delle ditte esterne che acceda al Palazzo di Giustizia su richiesta di questo ufficio, vengono incaricati, il dirigente amministrativo e, con separato atto scritto, due unità di personale dell'area III (già individuati nella persona del funzionario giudiziario responsabile della segreteria amministrativa, d.ssa Annamaria Spataro e del funzionario giudiziario responsabile dell'Ufficio *Acquisti*, dr Roberto Tuscolano);
2. per le verifiche concernenti il personale di polizia giudiziaria, di polizia provinciale ed il personale di magistratura (anche onoraria) e per coloro che svolgono attività di tirocinio o di formazione, viene incaricato con separato atto scritto il Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria dr. Fernando Muraca (con facoltà di subdelega da esercitarsi mediante separato atto scritto),
3. per i controlli e per le verifiche in sede di primo accesso ai varchi del Palazzo di Giustizia, viene incaricato il Responsabile della società di vigilanza Privata Codis srl, addetta alla vigilanza

Esercizio del potere disciplinare

L'esercizio del potere disciplinare previsto nell'ipotesi di cui al punto 3 del presente provvedimento (accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione, art. 1 comma 7) è, per il personale amministrativo, di iniziativa del Dirigente Amministrativo in conformità alla normativa prevista nel codice disciplinare (artt.da 60 a 66 D.Legs. n. 165/2001, CCNL Funzioni Centrali) e di condotta (B.U. n. 7 del 15 aprile 2018);

L'accesso nell'ufficio giudiziario del personale amministrativo in violazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento andrà, in forma scritta e con la massima urgenza, comunicata al Dirigente Amministrativo o in assenza al Direttore Vicario, che provvederà alla immediata contestazione all'interessato, anche sulla mail personale, e alla trasmissione della detta contestazione al Signor Prefetto di Cosenza per quanto di competenza in relazione alle disposizioni di cui ai comma 7, 8 e 9 articolo 9-quinquies decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con legge n. 87/2021 per come inserito dall'articolo 2 decreto legge 21 settembre 2021 n. 157

In caso di infrazione da parte di personale amministrativo la contestazione sarà per i provvedimenti di relativa competenza in ordine alle conseguenze disciplinari trasmessa all'Ufficio Disciplinare del ministero della Giustizia.

In caso di infrazione da parte di magistrato con accesso all'ufficio giudiziario in violazione del presente provvedimento la contestazione sarà, per i provvedimenti di relativa competenza in ordine alle conseguenze disciplinari, trasmessa dal responsabile individuato, al Signor Procuratore della Repubblica.

Con riferimento al personale amministrativo le relative assenze ingiustificate ai sensi della normativa in oggetto saranno comunicate alla Direzione Provinciale del Tesoro a cura dell'ufficio del personale.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata " al lavoratore e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale , previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio."

Soggetti esenti

Il presente provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica in conformità ai criteri definiti dal Ministero della Salute.

Efficacia del presente provvedimento

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

dispongono

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della segreteria amministrativa:

- al personale amministrativo dell'ufficio
- ai sigg.ri magistrati dell'ufficio
- al Dirigente Aggiunto di polizia penitenziaria dr Fernando Muraca
- al personale delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
- al personale di polizia provinciale in servizio in questo ufficio in base a Convenzione

- nonché, per opportuna conoscenza:
 1. a S.E il Procuratore Generale di Catanzaro
 2. al sig. Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro
 3. al Sig. Presidente del Tribunale in sede
 4. al Sig. Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati in sede
 5. al Sig. Presidente della Camera Penale
 6. al Consiglio Superiore della Magistratura
 7. al Ministero Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
 8. al R.S.S.P.P esterno ed interno
 9. al Medico competente
 10. alle OO.SS.ed alle RSU

dispongono, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell'Ufficio.

Il Dirigente Amministrativo

Laura Guido

Il Procuratore della repubblica

Mario Spagnuolo